PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 13 aprile 2022, n. 5

"Regolamento per il passaggio diretto di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni presso la Regione Puglia".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 445 del 28/03/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità applicabili in materia di passaggio diretto di personale da altre pubbliche amministrazioni alla Regione Puglia sulla base delle previsioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul Pubblico impiego) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. La copertura dei posti destinati all'accesso mediante passaggio diretto di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni avviene a seguito di bando, per titoli e colloquio, secondo la procedura e le modalità di seguito indicate.

Articolo 2 Requisiti di partecipazione

- 1. Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate al passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni i dipendenti che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi, nonché degli ulteriori requisiti specifici prescritti dal bando:
 - a) essere in servizio, alla data di presentazione della domanda, presso una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- b) essere in possesso di una anzianità minima di servizio di sei mesi e, comunque, aver superato il periodo di prova;
- c) essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno ed espressamente indicato nel bando di selezione;
- d) aver acquisito in via preventiva, da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, l'assenso al trasferimento ovvero l'attestazione dell'insussistenza delle ipotesi in cui la vigente normativa prescrive il predetto assenso.

Articolo 3 Procedura selettiva

- 1. La procedura selettiva finalizzata alla scelta di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni mediante passaggio diretto si articola come segue:
- a) pubblicazione del bando;
- b) ammissione dei candidati;
- c) valutazione dei titoli;
- d) espletamento del colloquio;
- e) pubblicazione della graduatoria finale di merito.
- 2. Nel caso in cui alla procedura selettiva partecipi un dipendente in comando presso la Regione Puglia, l'Amministrazione, dopo la preliminare istruttoria tesa a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza di motivi di esclusione, provvede in via prioritaria alla relativa immissione in ruolo, senza effettuare la valutazione dei titoli e il colloquio.

Articolo 4 Indizione della procedura

- 1. La procedura è indetta con determinazione del Dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento, sulla base di quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni di personale.
- 2. Il bando contiene gli elementi di seguito riportati:
 - a) il numero dei posti da ricoprire;
 - b) a sede di lavoro;
 - c) il termine di scadenza della domanda e le relative modalità di presentazione, che dovranno essere esclusivamente telematiche;
 - d) per il personale non appartenente all'area della dirigenza, la categoria di inquadramento, la posizione economica, il profilo professionale e il titolo di studio posseduto;
 - e) per il personale appartenente all'area della dirigenza, il profilo, l'incarico attualmente rivestito e il titolo di studio posseduto;
 - f) i requisiti di ammissione e le competenze richieste;
 - g) il contenuto minimo della domanda, tra cui i dati personali del candidato, la pubblica amministrazione di appartenenza e il relativo comparto, la modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione e gli eventuali provvedimenti disciplinari riportati;
 - h) i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli previsti dal presente Regolamento, con l'esplicitazione degli ulteriori criteri di dettaglio;
 - i) gli argomenti sui quali verterà il colloquio e le relative modalità di svolgimento;

- j) i motivi di esclusione dalla procedura;
- k) il richiamo alle prescrizioni in materia di pari opportunità di genere;
- l) il sito Internet o la piattaforma digitale cui far riferimento per la pubblicità e le comunicazioni relative al procedimento.
- 3. Il bando deve essere pubblicato:
 - a) sul sito istituzionale della Regione Puglia per almeno trenta giorni;
 - b) nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
 - c) sul portale internet del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quando sarà implementata la relativa funzionalità.

Articolo 5 Svolgimento della procedura

- 1. L'ammissione dei candidati è disposta con determinazione del Dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento, a seguito di istruttoria da parte del Servizio competente.
- 2. La valutazione dei titoli, lo svolgimento del colloquio e la redazione della graduatoria di merito spettano ad un'apposita Commissione Selezionatrice nominata con determinazione del Dirigente indicato al comma 1 e composta da tre membri, individuati nel rispetto del principio delle pari opportunità tra dipendenti regionali di qualifica dirigenziale, oltre ad un dipendente di categoria D, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. La Commissione può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, in informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo.
- 3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale.
- 4. Le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria per titoli, degli esiti delle eventuali richieste di riesame, dei risultati dei colloqui e della graduatoria di merito, sono effettuate attraverso apposita piattaforma digitale con accesso da remoto tramite identificazione da parte del candidato. Qualora non vi sia l'attivazione della predetta piattaforma digitale, le comunicazioni sono trasmesse ai candidati attraverso il sito istituzionale della Regione Puglia in area ad accesso selezionato, che consenta la consultazione ai soli partecipanti alla procedura.

La data, il luogo e le modalità del colloquio sono pubblicate, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per il relativo svolgimento, sul sito istituzionale della Regione Puglia in area ad accesso libero.

Articolo 6 Criteri di attribuzione dei punteggi

- 1. A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo complessivo di punti 45 così ripartiti:
- massimo punti 15 per i titoli, di cui massimo punti 5 per l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio e di carriera;
- massimo punti 30 per il colloquio.
- 2. Per il passaggio diretto di personale di qualifica dirigenziale, sono valutabili i titoli di seguito indicati, secondo i punteggi precisati:
- a. titoli di studio: massimo punti 5;
- b. titolarità di insegnamenti di durata almeno semestrale ed attività di docenza in relazione alla durata della docenza: massimo punti 2;
- c. abilitazioni professionali: massimo punti 2;

- d. pubblicazioni scientifiche: massimo punti 1.
- e. esperienza professionale, inclusi titoli di servizio e titoli di carriera: massimo punti 5.
- Il bando stabilisce gli ulteriori criteri di dettaglio dei titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi.
- 3. Per il passaggio diretto di personale di qualifica non dirigenziale Il bando definisce i titoli valutabili e i relativi punteggi entro i limiti massimi previsti dal comma 1.
- 4. Il colloquio è finalizzato alla verifica dei seguenti elementi con attribuzione dei relativi punteggi:
- le capacità (quali quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni) e le motivazioni individuali: massimo punti 15;
- la preparazione professionale specifica nelle materie attinenti al posto da ricoprire: massimo punti 15.

Articolo 7

Ammissione al colloquio e relativo svolgimento

- 1. All'esito della valutazione dei titoli la Commissione formula l'elenco dei candidati con l'attribuzione del punteggio. Il bando stabilisce il punteggio minimo richiesto per l'ammissione al colloquio. Il verbale contenente l'elenco è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, primo capoverso.
- 2. Entro il termine di giorni dieci dalla pubblicazione dell'elenco i candidati possono far pervenire istanze di riesame, sulle quali la Commissione si esprime entro i successivi venti giorni.
- 3. Alla scadenza del termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame, ovvero all'esito della relativa disamina e previa eventuale riformulazione dell'elenco con l'attribuzione del punteggio, la Commissione provvede a pubblicare, nelle forme e nel termine previsti dall'articolo 5, comma 4, secondo capoverso, il luogo, la data e le modalità di svolgimento del colloquio.
- 4. I criteri e le modalità di svolgimento del colloquio sono stabiliti preliminarmente dalla Commissione. Essa inoltre, immediatamente prima dell'inizio dei colloqui, stabilisce i quesiti da porre ai candidati con metodologia in grado di assicurare casualità e imparzialità alla prova.
- 5. Il colloquio in presenza deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Nel caso in cui la prova sia espletata in modalità telematica, deve essere, in ogni caso, garantita l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 6. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza della Commissione. Il candidato, che non risulti presente al colloquio nel giorno fissato senza giustificato motivo, è considerato rinunciatario e viene escluso dalla selezione.
- 7. Conclusa la prova di ciascun candidato, la Commissione si ritira e procede alla relativa valutazione attribuendo il punteggio sulla base degli elementi di cui al comma 4 dell'articolo 6. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo pari a 21/30.
- 8. Al termine di ogni seduta, la Commissione compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, viene affisso nella sede di svolgimento delle prove ovvero, nel caso di espletamento in modalità telematica, ne viene data lettura in seduta pubblica e, in entrambi i casi, gli esiti vengono pubblicati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, primo capoverso.

Articolo 8 Graduatoria finale

1. La Commissione redige la graduatoria di merito, ottenuta sommando, per ciascun candidato, il punteggio

relativo ai titoli e al colloquio. Nel caso di parità è preferito il candidato che abbia conseguito il maggiore punteggio nel colloquio. Nel caso di ulteriore parità, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- 2. La graduatoria di merito viene pubblicata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, primo capoverso.
- 3. La Commissione selezionatrice trasmette tempestivamente al Servizio competente i verbali dei propri lavori nonché gli atti relativi alla procedura selettiva.
- 4. Qualora dall'esame degli atti risultino irregolarità conseguenti a violazioni di norme di legge, del bando o del presente Regolamento ovvero emerga la palese incongruenza o contraddittorietà di quanto contenuto nei verbali, il Dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento rinvia alla Commissione con invito al Presidente a riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, laddove possibile, sulla base delle indicazioni fornite, all'eliminazione dei vizi rilevati apportando le conseguenti rettifiche.
- 5. Il Dirigente indicato al comma 4, qualora non riscontri irregolarità, approva i verbali e la graduatoria di merito e formula la graduatoria finale che è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- 6. Gli atti conseguenti e necessari ai fini del passaggio diretto dei vincitori della procedura selettiva alle dipendenze della Regione Puglia sono adottati dalla Sezione Personale in considerazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto indicato nel bando.
- 7. Il Dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento provvede, altresì, a richiedere all'amministrazione di appartenenza dei candidati risultati vincitori, l'assenso o l'attestazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in via definitiva. La mancata acquisizione dell'assenso o dell'attestazione nei termini indicati nella richiesta comporta la decadenza dalla graduatoria finale. In tale caso, con le stesse modalità, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 9 Disposizioni finali

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nell'ordinamento nonché al vigente regolamento regionale per l'accesso dall'esterno.
- 2 Sopravvenute disposizioni statali aventi carattere inderogabile ed incompatibili con il presente Regolamento ne sostituiscono o integrano le relative previsioni senza necessità di recepimento.

Articolo 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), ed entra in vigore alla data di pubblicazione. Dalla medesima data è abrogato il Regolamento di disciplina dei criteri per la mobilità per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia del 26 ottobre 2009, n. 26.

e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 13 aprile 2022

EMILIANO